

COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA

(Provincia di Catanzaro)

Delibera n 18

Del 19/07/2012

Copia Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica -

OGGETTO: Determinazione delle aliquote relative all'Addizionale Comunale all'IRPEF per l'anno 2012.

L'anno 2012, il giorno **diciannove** del mese di **luglio**, dalle ore **18,25** a seguire, nella sala delle adunanze consiliari.

Convocata con appositi avvisi, spediti a domicilio ai Consiglieri Comunali, gli stessi così risultano all'appello nominale:

N°	CONSIGLIERE	PRES.	ASS.	N°	CONSIGLIERE	PRES.	ASS.
1	PUTAME PIETRO	X		10	GULLO PIETRO	X	
2	MELITO GIOVANDOMENICO	X		11	DE SANDO BRUNO		X
3	SENESE SEBASTIANO	X		12	AZZARITO LORETTA	X	
4	CALISTO FRANCESCO	X		13	DAVOLI GIOVANNI	X	
5	GIULIANO BRUNO	X		14	NOSDEO ANGELO MICHELE		X
6	PALLARIA ANTONIO	X		15	AZZARITO FABRIZIO		X
7	DE SANDO NICOLA EVARISTO	X		16	FERRAILOLE LEONARDO		X
8	PROCOPIO FRANCESCO	X		17	DAVOLI ANDREA		X
9	PAGLIARO TOMMASO	X					

Assegnati: 17

In carica: 17

Presenti: 12

Assenti: 5

Si dà atto che alle ore 18,38 entra in aula il Consigliere Nosdeo Angelo Michele, per cui rifatto l'appello nominale risultano: presenti 13; assenti 4 (De Sando Bruno, Ferraiolo Leonardo, Davoli Andrea e Azzarito Fabrizio) e così rimangono sino alla votazione.

Partecipa il Segretario Comunale verbalizzante Dott.ssa Rosetta Cefalà - La seduta è pubblica - Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Pietro Gullo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 del DLgs 28 settembre 1998 n. 360, come modificato da ultimo dall'art. 40, c. 7, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, testualmente recita:
 1. *E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.*
 2. *Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'art. 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo d'imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.*
 3. *I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del DLgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*
- 3-bis. *Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*
- 4. *L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del decreto di cui all'art. 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione delle delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.*

.....omissis.....

Ricordato che:

- l'art. 77 bis, c. 30, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, c. 123, legge 13 dicembre 2010, n. 220, hanno disposto la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF, o la sua applicazione per i Comuni che non ne avevano mai deliberato l'applicazione;
- il DLgs. 14 marzo 2011, n. 23 relativo alle "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" prevede la possibilità di applicare sin dall'anno 2011 l'addizionale IRPEF, con un'aliquota superiore allo 0,2%;
- il D.L. 138/2011 ha sbloccato dal 2012 la possibilità per i Comuni di intervenire sull'addizionale IRPEF passando dall'aliquota zero direttamente allo 0,8%, ovvero di spaziare all'interno di questo intervallo, consentendo inoltre di differenziare le aliquote esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;
- è attribuita al Consiglio Comunale la competenza a determinare l'aliquota di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 8 in data 20/04/2007 è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF fissando contestualmente a partire dall' 01/01/2007 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche in 0,4 punti percentuali;

Vista la deliberazione della G.C. n°07 del 29/04/2011, esecutiva, con la quale è stata confermata per l'anno 2010, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF allo 0,4%;

Considerato che le evidenti ricadute negative sugli enti locali conseguenti alla manovra in essere da parte del Governo centrale sono tali da obbligare questo Comune all'adozione di provvedimenti che permettano di mantenere i servizi sin qui assicurati con il reperimento delle relative risorse;

Ritenuto quindi di stabilire, per l'anno 2012, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF sul reddito, dello 0,4% così come per l'anno 2011;

Visto il vigente regolamento per l'addizionale comunale IRPEF;

Visto il D. Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del servizio Finanziario;

Con n. 11 voti favorevoli; n. 2 contrari (consiglieri Davoli Giovanni e Nosdeo Angelo Michele) espressi per alzata di mano, da n.13 consiglieri presenti su n.17 assegnati ed in carica;

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale;

Di confermare per l'anno 2012, l' aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale sul reddito, nella misura dello 0,4%;

Di dare mandato al responsabile del servizio finanziario, per l'assunzione di tutti gli atti esecutivi necessari per l'attuazione concreta del presente provvedimento;

Con voti: favorevoli n. 11; contrari n. 2 (consiglieri Davoli Giovanni e Nosdeo Angelo Michele); astenuti: nessuno, espressi per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti su n.17 assegnati ed in carica, dichiarare la presente immediatamente eseguibile;

COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA

Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale

Consiglio Comunale

OGGETTO: Determinazione delle aliquote relative all'Addizionale Comunale all'IRPEF per l'anno 2012.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

San Pietro a Maida, li 09/07/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Giovanni Iannazzo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

San Pietro a Maida, li 09/07/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Giovanni Iannazzo

COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA

(Provincia di Catanzaro)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Pietro Gullo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il Segretario Comunale, VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. ed, in particolare, il capo I “Controlli sugli atti” del Titolo VI;

DISPONE

che la presente deliberazione

VENGA PUBBLICATA all’Albo Pretorio on-line, in ottemperanza all’art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi. (art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000);

Lì, 25/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line in data **25/07/2012**, in ottemperanza all’art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosetta Cefalà

Atteso che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/07/2012

Perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta Cefalà

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, lì 25/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosetta Cefalà